

**Modifica della circolare 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod.**

*(Circolare n. P-7716/2003 del 17 aprile 2003 - Deliberazione del 16 aprile 2003)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 aprile 2003, ha adottato la seguente delibera:

“premesse che per la copertura dei posti di organico di presidente e di consigliere della sezione lavoro delle Corti d'appello, in occasione della prima istituzione dei posti medesimi, il legislatore delegato ha privilegiato (artt. 36 cpv e 38, 5° comma d.leg. 18 febbraio 1998 n. 51) l'inserimento in esse dei giudici con adibizione esclusiva alle sezioni lavoro, prevedendo, da un lato, la possibilità per gli ex pretori del lavoro e i giudici delle sezioni lavoro dei tribunali di far domanda di trasferimento alle sezioni lavoro delle Corti ancorché non fossero ancora trascorsi, rispetto alla presa di servizio nel vecchio posto, i tre anni previsti dall'art. 194 O.G. e, dall'altro, nella copertura degli organici, la preferenza ai magistrati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi cinque, anche con funzioni di legittimità;  
considerato che la fase di attuazione della normativa in oggetto è già stata portata a compimento e deve essere esclusa – in relazione alla specifica previsione di legge, norma eccezionale e transitoria, ancorata alla istituzione dell'organico di lavoro in appello nell'ambito della legge sul giudice unico – una applicazione ultrattiva della normativa citata;  
rilevato che, con il recente D.M. 23 gennaio 2003 e la successiva delibera del Consiglio del 20 febbraio 2003 è stato previsto un consistente rafforzamento (per complessive 61 unità) delle dotazioni di pianta organica delle sezioni lavoro delle Corti d'appello ovvero la costituzione di nuove sezioni lavoro di Corte d'appello, per poter soddisfare le esigenze, ormai a regime, degli uffici di secondo grado;  
considerato che appare conseguentemente opportuno che il Consiglio – nella direttrice di quanto stabilito dal legislatore – valorizzi ulteriormente la specializzazione ai fini della copertura dei posti di lavoro in grado di appello (tanto più incisiva in relazione alle funzioni di secondo grado esercitate) e che tale scopo può essere utilmente perseguito prevedendo che il limite massimo di punteggio attribuibile per esercizio esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro passi da 2 a 3, attribuendo esplicito riconoscimento, quindi, all'esercizio delle funzioni per complessivi 5 bienni,

d e l i b e r a

la modifica della circolare 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod. nel modo seguente:

- il Par. XVII, punto 1, lett. B, punto a) è così modificato:

“a) esercizio esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro  
per i primi due anni punti..... 1  
per ogni biennio successivo punti..... 0,50  
fino a complessivi punti.....**3**”.